

Riserva naturale della “Sughereta di Pomezia”

Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”

Art. 30

(Istituzione della Riserva naturale della “Sughereta di Pomezia”)

- 1.** Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), è istituita, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la Riserva naturale della “Sughereta di Pomezia”.
- 2.** L'area è classificata come riserva naturale ed è compresa nel sistema regionale delle aree naturali protette ed è definita di interesse regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
- 3.** L'istituzione della Riserva naturale della “Sughereta di Pomezia”, di seguito denominata riserva, è finalizzata:
 - a) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali ed alla conservazione di specie animali e vegetali;
 - b) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area;
 - c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali;
 - d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, turistici, didattici e ricreativi, anche attraverso la realizzazione di un centro di studio e di documentazione sul processo produttivo e lo sfruttamento intensivo della sughera.
- 4.** La riserva, che ricade interamente nel Comune di Pomezia, è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000, di cui all'allegato A, parte integrante della presente disposizione e presenta la perimetrazione descritta nell'allegato B, parte integrante della presente disposizione.
- 5.** L'ente di gestione di cui al comma 8 provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, al più tardi, entro i sessanta giorni successivi all'insediamento dell'ente di gestione medesimo, all'apposizione di idonei cartelli perimetrali, anche in prossimità di tutti i varchi e strade di accesso alla riserva, recanti la scritta "Regione Lazio - Sistema delle aree protette - Riserva naturale Sughereta di Pomezia", con il simbolo o marchio caratteristico della riserva.
- 6.** L'individuazione di eventuali proposte di aree contigue è effettuata secondo quanto disposto dal comma 11 ovvero nel piano di cui all'articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
- 7.** Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui al comma 9 e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche; sono inoltre consentite le attività di carattere culturale, ricreativo e didattico compatibili con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell'area.

All'interno del perimetro della riserva è vietata l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, disciplinati dal regolamento di cui al comma 9.
- 8.** Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, la gestione della riserva è affidata all'Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli

Romani” che vi provvede secondo i criteri e le modalità di gestione indicate nel capo II, sezione I, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

9. Il piano ed il regolamento della riserva sono redatti, adottati e approvati secondo quanto disposto negli articoli 26 e 27, del capo II, sezione I, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2004, n. 765 (Linee guida per la redazione dei piani di assetto). Il piano è costituito dalla relazione illustrativa contenente l'analisi della riserva dal punto di vista naturalistico, territoriale ed urbanistico, gli obiettivi, i criteri informativi e le scelte del piano stesso, da rappresentazioni cartografiche in numero e scala appropriate e dalle norme tecniche di attuazione. Le rappresentazioni cartografiche in cui si esprimono le scelte territoriali adottate devono essere redatte almeno in scala 1:10.000.

10. Per la sorveglianza e le sanzioni amministrative relative alla violazione di vincoli, divieti e prescrizioni contenute nel presente articolo, nel piano o nel regolamento della riserva si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del capo IV della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

11. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali vigenti ed in particolare la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a decorrere dal 2017 mediante le risorse preordinate nell'ambito della legge di stabilità regionale.